Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel Regio decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1380, concernente assegnazione dei punti di classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli albanesi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1940; n. 241, all'art. 2, linea 3ª, ove è detto: « *...sono le seguenti:* » devesi leggere: « *... sono assegnati:* ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1413.

Abrogazione del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'isola di Pantelleria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante l'isola di Pantelleria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1414.

Sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, relativa alla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici;
Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, che modifica l'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e reca disposizioni integrative della legge medesima;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli squadristi, che prestano servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero delle corporazioni, dei Consigli provinciali delle corporazioni e degli altri Enti di diritto pubblico, sottoposti alla tutela o alla vigilanza dello stesso Ministero, e che aspirano ad essere sistemati in pianta stabile, ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, devono rivolgere istanza alle rispettive Amministrazioni da cui dipendono, entro sei mesi dalla data in cui compiono il biennio di servizio continuato, richiesto dall'art. 1 della citata legge, salva l'osservanza del termine previsto dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, per coloro che alla data di emanazione del presente decreto hanno già compiuto il biennio di servizio.

Art. 2.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito;
e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura di « squadrista »;
f) certificato rilasciato dall'Amministrazione o dall'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, dal quale risultino la data di assunzione e il compimento del prescritto biennio di ininterrotto servizio, nonchè le mansioni che l'aspirante abbia effettivamente esercitato nel biennio;
g) i titoli di studio;
h) ogni altro titolo che l'aspirante ritenga di produrre.

I salariati, che esercitano un mestiere, debbono produrre, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i documenti atti a comprovare un sufficiente grado di abilità professionale ed il possesso degli altri requisiti richiesti dai regolamenti delle singole Amministrazioni in rapporto alle mansioni da disimpegnare.

E' in facoltà delle Amministrazioni di richiedere agli interessati altri titoli e documenti atti a comprovare la loro specifica competenza.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del biennio di servizio richiesto per la sistemazione del personale dipendente dal Ministero delle corporazioni, dai Consigli provinciali delle corporazioni o dagli Enti di diritto pubblico indicati nell'art. 1 del presente decreto, si cumulano i periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità rispettivamente presso altre Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa quella ferroviaria, o presso altri Consigli provinciali delle corporazioni, ovvero presso altri Enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza o tutela del Ministero delle corporazioni.

Non costituisce interruzione di servizio l'allontanamento dal servizio stesso, determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in A.O.I. o in Spagna. Tale disposizione, per quanto attiene al personale salariato, è applicabile soltanto agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, in conformità del criterio sancito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Per gli operai giornalieri dello Stato non costituisce interruzione il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi previsto per le assunzioni di tale categoria, quando il licenziamento è seguito da immediata riconferma.

Art. 4.

La sistemazione non può aver luogo che nell'ambito dell'Amministrazione o dell'Ente presso cui il personale presta servizio al momento della presentazione della domanda per la sistemazione.

Se gli Enti non hanno regolamenti organici, la sistemazione avviene con le forme più favorevoli rese possibili dall'ordinamento dei singoli Enti. Per gli Enti i cui ordinamenti non prevedono nè posti di ruolo, nè assunzioni a contratto, può essere istituita tale ultima forma di rapporto d'impiego, sempre che sia conciliabile con le caratteristiche e le esigenze funzionali di ciascun Ente.

Qualora, per mancanza della categoria o del ruolo in cui lo squadrista ha titolo di essere sistemato, o per qualsiasi altra ragione, non sia possibile la sistemazione in ruolo presso l'Amministrazione o l'Ente dal quale lo squadrista dipende, può essere disposta l'assunzione in altri ruoli. A tal uopo le Amministrazioni e gli Enti trasmettono le domande ad essi presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Qualora nello stesso ruolo si debba procedere a più assunzioni contemporanee, la sistemazione in ruolo si effettua in base a graduatoria di merito, da formarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio.

Per i salariati la graduatoria è formata per ciascuna categoria di mestiere in relazione ai titoli professionali da accertarsi secondo le norme vigenti in materia di assunzione.

Nella formazione della graduatoria di merito, si tien conto, a parità di merito, dei criteri preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

In base alla graduatoria di merito, di cui all'articolo precedente, gli squadristi che al momento della sistemazione prestano servizio alla dipendenza del Ministero delle corporazioni o dei Consigli provinciali delle corporazioni, sono inquadrati:

al grado iniziale dei gruppi *A* e *B* dei ruoli del Ministero delle corporazioni o dei Consigli provinciali delle corporazioni, quando abbiano esercitato effettivamente le mansioni proprie dei gruppi suddetti e purchè abbiano il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli medesimi. Qualora non posseggano il titolo di studio prescritto, sono inquadrati in un gruppo inferiore, purchè abbiano il corrispondente titolo di studio, nonostante che abbiano esercitato, nel biennio, mansioni proprie del gruppo superiore;

al grado 12° del gruppo *C* o al grado iniziale del ruolo del personale subalterno, quando abbiano esercitato effettivamente nel biennio mansioni proprie del gruppo *C* o mansioni di subalterno, ancorchè non abbiano il prescritto titolo di studio.

Art. 7.

Gli squadristi, che prestino servizio non di ruolo presso gli Enti di diritto pubblico, soggetti alla tutela o alla vigilanza o del Ministero delle corporazioni, sono collocati, in base alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 5, nel grado iniziale della categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate qualora abbiano il titolo di studio prescritto dai regolamenti organici o, qualora non posseggano il titolo di studio, nel grado iniziale di una categoria inferiore, purchè abbiano il corrispondente titolo di studio.

Art. 8.

Il personale salariato è inquadrato in base alla graduatoria di merito, di cui al precedente art. 5, ultimo comma, nel gruppo di mestiere corrispondente alle mansioni esercitate, escluso il primo gruppo del personale operaio permanente di cui alla tabella I allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

Gli squadristi salariati possono essere sistemati nei ruoli degli impiegati, qualora abbiano esercitato nel biennio mansioni di impiegato e posseggano il titolo di studio prescritto, il quale però non è richiesto per l'inquadramento nel gruppo C.

Ha titolo alla sistemazione anche il personale eventualmente assunto con la qualifica di cottimista, quando presti servizio continuativo presso gli uffici o stabilimenti, osservando, come tutti gli altri impiegati ed operai, gli stessi orari di ufficio o di lavoro.

Art. 9.

L'inquadramento avviene in soprannumero qualora non vi siano posti disponibili nei gradi o nei gruppi di mestiere in conformità delle tabelle organiche vigenti.

I posti che a mano a mano si rendono disponibili sono attribuiti al personale in soprannumero.

Art. 10.

Al personale sistemato nei ruoli degli impiegati statali è attribuito il trattamento economico inerente alla posizione assunta in seguito alla sistemazione. Qualora l'importo annuo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia sia inferiore all'ammontare lordo annuo della retribuzione mensile o della paga giornaliera e dell'aggiunta di famiglia o indennità caro viveri in godimento all'atto della sistemazione, il personale conserva la differenza a titolo di assegno personale non utile a pensione da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Il trattamento complessivamente dovuto in base al presente articolo non può tuttavia eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il limite di trattamento stabilito dal precedente comma è applicabile anche al personale sistemato in soprannumero nei ruoli degli impiegati.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non deve tenersi conto degli assegni di cui lo squadrista eventualmente fruisca ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Per altro detti assegni continuano a corrispondersi agli aventi diritto, in aggiunta all'assegno personale di cui al primo comma, ferme restando le disposizioni dei citati articoli 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Art. 11.

Il trattamento economico del personale sistemato nei ruoli dei salariati statali è determinato a norma dell'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e degli articoli 48 e 49 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Qualora l'ammontare lordo giornaliero della paga iniziale assegnata e dell'aggiunta di famiglia sia inferiore all'ammontare lordo giornaliero della paga e dell'aggiunta di fa-

miglia godute alla data di conferimento del posto di ruolo, è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Il trattamento complessivamente dovuto ai termini dei precedenti commi non può tuttavia eccedere l'importo della paga massima normale prevista per il gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il trattamento di cui ai precedenti commi è attribuito anche al personale sistemato in soprannumero nei ruoli dei salariati.

Agli squadristi sistemati nel ruolo dei salariati è inoltre conservato l'eventuale assegno personale, di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o la residuale quota delle indennità di caro viveri, di cui all'art. 15 della legge medesima, ai quali assegni continuano ad applicarsi le disposizioni in detti articoli previste.

Art. 12.

Il servizio non di ruolo effettivamente prestato anteriormente alla sistemazione in ruolo è utile ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. Durante il servizio di prova, che il personale sistemato in ruolo sia tenuto eventualmente a prestare per completare il periodo suddetto, il personale medesimo conserva il trattamento economico in godimento per la qualità di personale non di ruolo.

Art. 13.

Gli squadristi nominati, ai sensi del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 1978, dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento e trattenuti temporaneamente in servizio, a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, sono sistemati nel grado iniziale dei ruoli di gruppo *A* e *B* dell'Ispettorato corporativo, in base alle funzioni esercitate ed al titolo di studio posseduto dagli squadristi medesimi.

Gli squadristi di cui al precedente comma, che non siano in possesso del titolo di studio necessario per essere inquadrati nei ruoli di gruppo *A* e *B*, sono sistemati nel grado 12° del ruolo di gruppo *C* dell'Ispettorato corporativo o degli altri ruoli dello stesso gruppo del Ministero delle corporazioni.

Agli squadristi sistemati in ruolo a norma del presente articolo sono fatti salvi i vantaggi che sarebbero spettati qualora avessero ottenuto la sistemazione in ruolo, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934.

Art. 14.

Per coloro che abbiano compiuto il biennio di servizio continuato alla data del 1° luglio 1939-XVII, la sistemazione ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data suddetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 43. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1940-XVIII.

Approvazione della tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Asti agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Asti, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto terreni nei Comuni medesimi;

Decreta:

È approvata l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Asti allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il predetto decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Asti, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1941)

Distretto di Moncalvo

1) Calliano
2) Casorzo
3) Castagnole Monferrato
4) Grana
5) Grazzano Monferrato
6) Moncalvo
7) Montemagno
8) Penango
9) Tonco
10) Viarigi

Distretto di Montiglio

11) Albugnano
12) Aramengo
13) Berzano San Pietro
14) Cocconato
15) Cunico
16) Montiglio
17) Passerano Marmorito
18) Piea
19) Piovà
20) Robella
21) Scandeluzza

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1942)

Distretto di Villanuova d'Asti

1) Buttigliera d'Asti
2) Castelnuovo Don Bosco
3) Cellarengo
4) Cortazzone
5) Dusino San Michele
6) Ferrere
7) Moncucco Torinese
8) Montafia
9) San Paolo Solbrito
10) Valfenera
11) Viale
12) Villanuova d'Asti

Distretto di San Damiano d'Asti

13) Antignano
14) Baldichieri d'Asti
15) Celle Enemondo
16) Cisterna d'Asti
17) Monale
18) San Damiano d'Asti
19) San Martino Alfieri
20) Tigliole d'Asti
21) Villafranca d'Asti

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1943)

Distretto di Asti

1) Asti
2) Castell'Alfero
3) Castello di Annone
4) Cerro Tanaro
5) Costigliole d'Asti
6) Isola d'Asti
7) Mongardino
8) Portacomaro
9) Refrancore
10) Revigliasco d'Asti
11) Rocca d'Arazzo
12) Rocchetta Tanaro
13) Scurzolengo
14) Settime
15) Vigliano d'Asti

Distretto di Canelli

16) Calosso
17) Canelli
18) Castagnole Lanze
19) San Marzano Moasca

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1944)

Distretto di Asti

1) Camerano Casasco
2) Chiusano d'Asti
3) Cinaglio
4) Cortanze
5) Cossombrato
6) Frinco
7) Montechiaro d'Asti
8) Soglio
9) Villa Corsione

Distretto di Canelli

10) Bubbio
11) Cassinasco
12) Cessole
13) Loazzolo
14) Monbaldone
15) Monastero Bormida
16) Montabone
17) Olmo Gentile
18) Roccaverano
19) Rocchetta Palafea
20) San Giorgio Scarampi
21) Serole
22) Sessame
23) Vesime

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1945)

Distretto di Nizza Monferrato

1) Agliano
2) Belveglio
3) Bruno
4) Calamandrana
5) Castel Boglione
6) Castelletto Molina
7) Castelnuovo Belbo
8) Castelnuovo Calcea
9) Castel Rocchero
10) Cortiglione
11) Fontanile
12) Incisa Scapaccino
13) Maranzana
14) Mombaruzzo
15) Mombercelli
16) Montaldo Scarampi
17) Montegrosso d'Asti
18) Nizza Monferrato
19) Quaranti
20) Vaglio Serra
21) Vinchio

Roma, addì 4 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1940-XVIII.
Approvazione dello statuto-tipo dei Consorzi provinciali obbligatori fra i macellai.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 825, relativa alla disciplina della raccolta, della salatura e della distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Vedute le proposte della Confederazione fascista dei commercianti;

Decreta:

È approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali obbligatori fra i macellai, nel testo unito al presente decreto e composto di 22 articoli.

Roma, addì 3 ottore 1940-XVIII

Il Ministro: Ricci

Statuto-tipo dei Consorzi provinciali obbligatori fra i macellai

TITOLO I.

Costituzione, sede e scopi del Consorzio.

Art. 1.

(per i Consorzi provinciali).

In esecuzione e per i fini della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 825, è costituito il Consorzio obbligatorio fra macellai della provincia di . . . . . . con sede in . . . . . .

Art. 1-*bis*.

(per i Consorzi interprovinciali).

In esecuzione e per i fini della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 825, e con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni è costituito il Consorzio obbligatorio fra macellai delle provincie di . . . . con sede in . . . .

Art. 2.

Il Consorzio ha personalità giuridica e provvede alla raccolta, al ricevimento, alla salatura ed al collocamento, ai sensi della legge di cui all'art. 1, delle pelli bovine ed equine nazionali per conto dei consorziati.

Il Consorzio funziona sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni ed in base alle direttive del Ministero stesso, secondo le disposizioni della legge istitutiva e del presente statuto.

Art. 3.

Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio macellai tutti coloro che posseggono i requisiti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 825.

TITOLO II.

Organi del Consorzio.

Art. 4.

Sono organi del Consorzio:
a) il Comitato di presidenza;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il Comitato di presidenza è costituito dal presidente e da due (o più) vice-presidenti nominati dal Ministero delle corporazioni, tra gli appartenenti alla categoria, su designazione della Confederazione fascista dei commercianti. Nelle provincie nelle quali svolgono la loro attività anche enti cooperativi, uno dei vice-presidenti è designato dall'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da n. . . . . . componenti nominati, tra gli appartenenti alla categoria, dalla Confederazione su designazione delle Federazioni di categoria interessate.

Il presidente, i vice-presidenti e i consiglieri durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.

Art. 7.

Spetta al Comitato di presidenza deliberare su tutto quanto interessa l'attività del Consorzio per il raggiungimento degli scopi ad esso assegnati dalla legge 13 giugno 1940, n. 825, salvo i poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione dal presente statuto.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

a) il preventivo degli introiti e delle spese di ogni esercizio predisposto dal Comitato di presidenza;

b) l'approvazione dei rendiconti annuali predisposti dal Comitato di presidenza;

c) le operazioni che impegnano il patrimonio del Consorzio relativi ad immobilizzi di capitali, nonchè ad atti che impegnino il Consorzio per più esercizi;

d) sulla istituzione di magazzini per la raccolta e salatura delle pelli, tenendo conto dell'opportunità di utilizzare i magazzini già in funzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 giugno 1940, n. 825;

e) sulle modalità da seguirsi per il conferimento delle pelli al Consorzio e per la ripartizione dei quantitativi di pelli fra i magazzini di raccolta;

f) l'organico del personale e le relative mansioni;

g) tutti gli atti sottoposti alla sua approvazione dal Comitato di presidenza.

Art. 9.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti di legge, e vigila sullo svolgimento della normale attività dei servizi od uffici di esso ed in particolare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato di presidenza e dal Consiglio di amministrazione.

Convoca e presiede il Comitato di presidenza ed il Consiglio di amministrazione e cura che delle deliberazioni sia redatto regolare verbale sull'apposito libro che firmerà insieme al segretario.

In caso di urgente ed inderogabile necessità può compiere gli atti di competenza del Comitato di presidenza, al quale sottoporrà gli atti stessi per la ratifica nella sua prima riunione.

I vice-presidenti coadiuvano il presidente, il quale in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente più anziano di età.

Art. 10.

Il presidente ha l'obbligo di convocare il Comitato di presidenza almeno una volta al mese o quando ne facciano domanda almeno . . . . dei vice-presidenti.

Deve convocare il Consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno, nonchè quando ne sia fatta richiesta dal Ministero delle corporazioni o dalla Confederazione dei commercianti o da un terzo dei consiglieri in carica o da almeno due revisori.

Il presidente potrà in ogni momento convocare il Comitato di presidenza o il Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Le adunanze del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione debbono essere invitati un rappresentante dell'Unione fascista dei commercianti e un rappresentante della segreteria provinciale dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I verbali delle adunanze consiliari debbono essere trasmessi in copia, entro cinque giorni dall'adunanza, alla Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 12.

Tutti gli atti, di qualsiasi genere, relativi all'attività del Consorzio devono essere firmati dal presidente o da chi lo sostituisce, unitamente ad un vice-presidente o in mancanza ad un consigliere.

Art. 13.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) di beni mobili e immobili e di valori che vengono in proprietà dal Consorzio per acquisti, lasciti o donazioni o in qualunque altro modo;

b) dagli avanzi di gestione;

c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

All'inizio di ogni anno il presidente del Consorzio presenta al Consiglio l'inventario dei beni patrimoniali del Consorzio debitamente aggiornato e vistato dal Collegio dei revisori.

Art. 14.

Le entrate del Consorzio sono così costituite:

a) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

b) dai contributi autorizzati dal Ministero delle corporazioni;

c) da ogni altro provento ordinario o eventuale.

Art. 15.

L'anno finanziario del Consorzio corrisponde all'anno solare.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato di presidenza compila il conto della gestione dell'esercizio precedente da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione, e successivamente, del Ministero delle corporazioni ai sensi dell'art. 17 della legge istitutiva.

Art. 16.

Il Collegio dei sindaci è nominato con provvedimento del Ministero delle corporazioni ed è composto di quattro membri designati rispettivamente uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero delle corporazioni e due dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Le mansioni e i doveri del Collegio sindacale sono regolati dalle norme contenute nel R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548. I sindaci durano in carica per tre anni.

TITOLO III.

Disposizioni particolari e finali.

Art. 17.

Qualora il Consorzio assumesse la raccolta, conservazione e collocamento di pelli non bovine e non equine, oppure il Ministero delle corporazioni affidasse al Consorzio stesso l'espletamento di altre attività, dovrà di tali attività essere tenuta separata gestione.

Art. 18.

Sulle pelli consegnate il Consorzio corrisponderà acconti, tenuto presente il prezzo fissato dal Ministero delle corporazioni e secondo un piano deliberato dal Consiglio di amministrazione e redatto secondo le particolari disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Dopo l'approvazione del rendiconto dovrà essere corrisposto il saldo spettante ai singoli, non dovendo avere il Consorzio fini di speculazione nè conseguire utili.

Le eventuali eccedenze attive annuali di bilancio saranno destinate all'ammortamento degli impianti e al miglioramento dell'attrezzatura del Consorzio.

Il servizio di cassa dovrà essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidità.

Art. 19.

Tutte le controversie fra i consortisti ed il Consorzio derivanti dall'applicazione del presente statuto saranno deferite alla decisione di un Collegio composto di tre arbitri amichevoli compositori, uno nominato dal Consorzio, uno dall'interessato ed uno che fungerà da presidente nominato di comune accordo dagli arbitri ed in difetto dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori e la loro pronuncia sarà inappellabile.

Art. 20.

Il Ministero delle corporazioni, anche su proposta della Confederazione fascista dei commercianti, nei casi di irregolare funzionamento, di inosservanza delle disposizioni di legge e dello statuto e quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi del Consorzio, può disporre ispezioni ed inchieste sul funzionamento di esso e deliberare lo scioglimento del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 13 giugno 1940, n. 825, e in genere alle norme di legge ed ai principi generali di diritto.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Nella nomina, da parte del Consorzio, dei magazzinieri e dei fiduciari preposti ai magazzini istituiti dal Consorzio stesso ed incaricati di curare per suo conto la raccolta, la salatura e il ricevimento delle pelli, dovranno essere a preferenza scelte le persone che risultino già munite delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2226, quando non vi siano giustificati motivi per escluderle da tale incarico.

Le deliberazioni relative debbono essere adottate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e nei casi di contestazioni decide il Ministero delle corporazioni sentita la Confederazione fascista dei commercianti e, ove trattasi di enti cooperativi, l'Ente nazionale fascista della cooperazione.

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Laboratori Italiani Prodotti Ormono-biologici, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Laboratori Italiani Prodotti Ormono-biologici, Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Laboratori Italiani Prodotti Ormono-biologici, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Senatore Guido Guidotti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Ditta Rossat e Arnaldi, con sede ad Arma di Taggia (Imperia), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Rossat e Arnaldi, con sede ad Arma di Taggia (Imperia), si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Rossat e Arnaldi, con sede ad Arma di Taggia (Imperia), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Mario Garaccioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4027)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società The Consolidated Pneumatic Tool Ltd, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società The Consolidated Pneumatic Tool Ltd. si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società The Consolidated Pneumatic Tool Ltd., con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il cav. di gr. croce Agostino D'Adamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4028)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Elettrolux, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Elettrolux, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Elettrolux, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Luigi Massero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1940-XVIII.

Approvazione del piano di riparto attivo del Sindacato infortuni « Sideros » con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Sideros » con sede in Genova;

Veduto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1934 con cui venne approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 25 settembre 1940, il liquidatore ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare a favore dei soci un riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 693.745,27 eseguendo la ripartizione sulla base dell'ammontare dei depositi cauzionali costituiti dai soci, essendosi dimostrata impossibile l'applicazione dell'art. 44 dello statuto sociale;

Considerato che tale sistema di riparto attivo, proposto dal liquidatore, è stato accettato dai soci interessati;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516;

1) È approvato il piano di reparto attivo per la somma di L. 693.745,27 proposto con la relazione 25 settembre 1940 dalla liquidazione del Sindacato infortuni « Sideros » con sede in Genova, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice alla data anzidetta;

2) In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 44 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1928, il liquidatore è autorizzato ad effettuare il riparto stesso col sistema proposto nella su indicata relazione 25 settembre 1940 e cioè sulla base dell'ammontare dei depositi cauzionali costituiti dai soci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1940-XVIII.

Anticipazione della chiusura della caccia alla lepre, in terreno libero, nella zona di pianura della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII concernente il calendario venatorio per la stagione in corso;

Ritenuta l'opportunità di anticipare la chiusura della caccia alla lepre, in terreno libero, nella zona di pianura della provincia di Udine;

Sulla proposta del Comitato provinciale di Udine ed udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

La chiusura della caccia alla lepre, in terreno libero, nella zona di pianura della provincia di Udine, da delimitarsi a cura del locale Comitato della caccia, viene anticipata al 30 novembre 1940-XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4039)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 18 ottobre 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1264, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

(4052)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi di vendita al consumo dei saponi profumati

A seguito della variazione apportata all'aliquota dell'imposta sull'entrata sui saponi profumati con R. decreto-legge 9 luglio 1940, n. 1169, con provvedimento P 947 del 13 ottobre corrente sono stati aggiornati come appresso i prezzi di vendita al consumo dei saponi stessi, già determinati con la circolare P. 828 del 24 giugno scorso.

Saponi profumati tipo corrente . . . . . . L. 18,50 al kg.
Saponi profumati tipo fine . . . . » 25,80 » »

Detti prezzi sono comprensivi dell'imposta sull'entrata pel passaggio dal rivenditore al consumatore.

(4056)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 588227, di L. 116,50, rilasciata il 20 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Albano di Lucania per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Molfese cav. Vincenzo fu Domenico, secondo l'art. 35 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Ciarletta Innocenzo fu Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 28.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza 6ª serie, n. 162717, di L. 33,30, rilasciata il 29 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Pescolanciano, pel versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Angelica, Pasquale, Rosina, Nicola, Esterina e Domenico fu Angelo Maria e Maselli Liborio, Aristide e Giuseppina fu Pasquale, secondo l'art. 18 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Testa Nicola fu Angelo Maria per il ritiro dei corrispondenti titoli del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso la attestazione che terrà le veci della quientanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 346076, dell'importo di L. 166 rilasciata il 31 luglio 1937 dall'Esattoria di Camposanto per il versamento della seconda e terza rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gozzi Antonio di Guglielmo per l'art. 52 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Gozzi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 246967, dell'importo di L. 66,70, rilasciata dall'Esattoria di Capriati al Volturno, per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cenami Gabriele fu Beniamino, per l'art. 6 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Cenami.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 9ª serie, n. 397196, di L. 300, rilasciata il 24 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Schio, per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciriegia Guglielmo di Pietro, secondo l'art. 12 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Ciriegia Guglielmo di Pietro per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 844101, di L. 135, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cellino S. Marco pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martina Assunta fu Annunziato maritata Giordano, secondo l'art. 320 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Giordano Giovanni fu Luigi per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 664443, di L. 50, rilasciata in data 20 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Mesagne per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campi Berenice fu Ottavio usufruttuaria e Scalera Elena fu Emilio prop. liv. a De Nitto Ernesto fu Achille ed Argentieri Angelina secondo l'art. 123 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Campi Berenice fu Ottavio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 664445, di L. 35, rilasciata il 20 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Mesagne, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campi Berenice fu Ottavio vedova Scalera per 1/2, Scalera Anna ed Elena sorelle fu Emilio per l'altra metà prop. e Campi Berenice anzidetta usuf. della 2ª metà, secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Campi Berenice fu Ottavio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 1ª serie, n. 844102, di L. 220, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cellino S. Marco pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martina Assunta fu Annunziato usufruttuaria e Giordano Raffaele, Giovanni, Michelina e Salvatore fratelli e sorelle fu Luigi proprietari, secondo l'art. 321 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Giordano Giovanni fu Luigi per li ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie, n. 664444, di L. 35, rilasciata il 20 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Mesagne pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Campi Berenice fu Ottavio ved. Scalera usufruttuaria e Scalera Anna fu Emilio prop. liv. a De Nitto Ernesto fu Achille ed Argentieri Angelina, secondo l'art. 124 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Campi Berenice fu Ottavio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione, che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli predetti.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4015)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1940-XVIII - N. 212

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,25
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0531	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grècia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,93
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7989
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,875
Id. 3,50% (1902)	73,65
Id. 3,00% Lordo	51,575
Id. 5,00% (1935)	94,35
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,55
Id. Id. 5,00% (1936)	95,85
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,95
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,925
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,725
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,475

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 11 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le Direzioni armi ed armamenti navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116,
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVIII;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio con le note n. 7544.9/1.3.1 in data 21 dicembre 1939-XVIII e 28 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39, per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937 n. 2032.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922. n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2a), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra

Per i candidati iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S., e controfirmati dal Segretario di

Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex-combattenti non iscritti al P. N. F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P. N. F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda medesima.

3) certificato di cittadinanza italiana;

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autentica di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), di liceo scientifico o di istituto industriale.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

Sono ammessi quali titoli di studio equipollenti i diplomi di licenza di liceo classico, liceo artistico Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Magistrale, purchè i candidati che ne siano in possesso dimostrino, mediante apposito certificato, di aver esercitato la professione di disegnatore per almeno un anno.

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare produrranno il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze Armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente. un ammiraglio o generale A. N., o capitano di vascello o colonnello A. N.;

membri: due ufficiali superiori A. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 giugno 1929, n. 1397, nell'art 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'articolo 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1936, n. 1706 a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

e) nell'art 1 della legge 20 marzo 1940 n 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista per le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (3)	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana . . .	2	Scritto (1)
2	Lingue estere	1	Scritto (1)
3	Matematica	3	Scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica.	2	Orale
5	Nozioni speciali	3	Orale
6	Disegno.	4	Grafico (2)
7	Nozioni, amministrative, corporative e di statistica . .	1	Orale

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove scritte delle lingue facoltativa sarà fissata dalla Commissione.

(2) La durata della prova grafica di disegno è fissata in un massimo di ore dodici da dividersi in due giornate.

(3) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria, non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo o narrativo.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato di un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano, tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

MATERIA N. 3.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale;

Aritmetica:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5) Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso
8) Cenni sui numeri complessi.
9) Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita
4) Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
5) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6) Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problema di secondo grado.
7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari, rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.

4) Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.

5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6) Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura

9) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.

10) Strumenti ottici e in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

12) Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13) Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi a disposizione per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

15) Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

16) Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17) Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e forme. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Ozono ed acqua ossigenata.
7) Cloro od acido cloridrico.
8) Zolfo ed idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.
9) Ammoniaca. Acido nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici. Fosfati e perfostati.
11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

1) Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di wat Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

2) Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.

3) Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.

4) Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento

5) Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.

6) Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.

7) Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione; taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazione ed organi elementari di apparati motori.

8) Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.

9) Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.

10) Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

Disegno.

Parte 1ª:

Eseguire schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc. quotandoli in tutte le loro parti.

Parte 2ª:

Sviluppare dai suddetti schizzi i disegni costruttivi delle varie parti in iscala da assegnarsi dalla Commissione.

In questa prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero nella prima parte della prova.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione Militare Marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3) Elementi di statistica.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3972)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 60 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il Regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, con il quale vengono approvate modificazioni al Regolamento predetto;

Visto l'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1076;

Visto l'articolo 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo ai benefici concessi ai candidati di pubblici concorsi che, avendo superato le prove scritte non abbiano potuto prendere parte a quelle orali, perchè richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1939, registro 16, foglio 344, col quale fu indetto un concorso per esame a 60 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *C*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con i decreti Ministeriali 4 febbraio, 26 giugno, 1° e 9 luglio 1940-XVIII, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 28 febbraio, 8 e 24 luglio corrente anno;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 60 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti	Coeffic. prova di dattilografia
1. Tirante Ernesto	8,975	9,100	18,075	0,07
2. Formica Ugo, ex combattente	9,025	8,800	17,825	—
3. Compagno Antonino, coniugato con 1 figlio.	7,950	9,600	17,550	0,08
4. Fazio Giuseppe	8,675	8,680	17,355	(1)
5. Bonfiglioli Umberto, coniugato con 1 figlio.	8,750	8,500	17,250	(1)
6. Di Stefano Enrico	7,925	9 —	16,925	—
7. Rosati Giuseppe, avventizio.	8,275	8,500	16,775	—
8. Mauri Nilo	7,750	9 —	16,750	—
9. Quasimodo Edoardo	7,700	9,030	16,730	—
10. Marraffa Giuseppe	8,450	8,150	16,600	—
11. Molinari Carlo, coniugato con 1 figlio.	7,950	8,620	16,570	(1)
12. Renna Gesualdo	8,025	8,460	16,485	0,08
13. Grazioli Fernando	8,075	8,400	16,475	—
14. Mennini Giovanni	8,475	7,995	16,470	—
15. Greco Mario, avventizio	8,575	7,860	16,435	—
16. Cannarsa Michele, ex combattente.	7,825	8,540	16,365	0,06
17. Esposito Vingiano Italo	7,575	8,750	16,325	(1)
18. Pierro Domenico	7,550	8,750	16,300	(1)
19. Giannini Silvio	7,625	8,670	16,295	(1)
20. Guidi Renato	7,925	8,355	16,280	(1)
21. Ferrara Giuseppe	7,150	9,065	16,215	0,06
22. Speziale Cosmo, coniugato con 1 figlio	8,175	7,975	16,150	0,06
23. Varesi Valerio, coniugato con 2 figli	7,875	8,270	16,145	—
24. Giuffrida Carlo	8,800	7,270	16,070	0,07
25. Margutti Ferruccio, avventizio, coniugato con 1 figlio.	8,225	7,770	15,995	0,07
26. Panno Salvatore	7,550	8,380	15,930	0,06
27. Gentile Giuseppe	7,400	8,525	15,925	—
28. Barone Salvatore	7,750	8,170	15,920	—
29. D'Antonio Giuseppe	7,725	8,190	15,915	—
30. Cosentini Guido	8,250	7,660	15,910	—
31. Rossut Carlo	7,375	8,450	15,825	0,06
32. Massone Angelo	7,750	8,070	15,820	—
33. De Troia Salvatore, orfano di guerra, coniugato con 1 figlio.	8,225	7,370	15,595	(1)
34. Variali Filippo	7,200	8,390	15,590	—
35. Cannella Francesco	7,450	8,130	15,580	—
36. Riccardi Alessandro	7,450	8,100	15,550	—
37. Antonucci Duilio, coniugato con 1 figlio	7,275	8,250	15,525	(1)
38. Lo Presti Costantino	7,325	8,195	15,520	—
39. Polezzi Oberdò	7,125	8,390	15,515	(1)
40. Meluccio Salvatore	7,100	8,350	15,450	—
41. Vitali Vezio	7,875	7,550	15,425	—
42. Dragani Vittorio	7,925	7,470	15,395	—
43. Fioravanti Gregorio	7,175	8,200	15,375	(1)
44. Frigione Anselmo	7,875	7,495	15,370	—
45. Felici Tullio, avventizio, coniugato con 3 figli.	7,350	8,015	15,365	—
46. Bonadonna Alberto	8,125	7,235	15,360	—
47. Buttinelli Antonio	7,300	8,055	15,355	—
48. Parrelli Giuseppe	7 —	8,350	15,350	—
49. Marengo Carlo	7,050	8,295	15,345	—
50. Momo Ettore, coniugato con 1 figlio.	7 —	8,340	15,340	—
51. Bomba Walter	7,175	8,160	15,335	—
52. Martorano Angelo	7,125	8,135	15,260	0,07
53. Pardini Silvano	7,275	7,980	15,255	—
54. Celotto Vincenzo	7,175	8,015	15,190	0,06
55. Panichi Giuseppe	7,450	7,735	15,185	—
56. Milazzo Antonino, coniugato con 1 figlio.	7,375	7,805	15,180	(1)
57. Ascone Eduardo	7,175	8 —	15,175	—
58. Tassagna Giuseppe	7,175	7,995	15,170	—
59. D'Ettorre Alberto	7 —	8,105	15,105	0,06

(1) Non ha superato la prova di dattilografia.

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti	Coeffic. prova di dattilografia
60. Ferro Angelo	7,075	8,025	15,100	—
61. Donati Ennio	7,225	7,810	15,035	0,06
62. Romei Carlo	7,875	7,155	15,030	—
63. Tucci Vito	7,050	7,970	15,020	—
64. Mortillaro Ettore	7 —	8 —	15 —	—
65. Falcone Giorgio	7,245	7,60	14,845	0,07
66. Navigli Fausto	7,075	7,630	14,705	0,06
67. Dard Luigi	7,150	7,500	14,650	—
68. Cappannari Rinaldo	7,850	6,795	14,645	—
69. Masneri Traiano, avventizio ante-marcia.	7 —	7,500	14,500	—
70. Marcoccio Gio. Battista	7,025	7,390	14,415	—
71. Orlando Giuseppe, coniugato con 1 figlio.	7,225	7,185	14,410	(1)
72. Rettagliati Alfredo	7,325	7,080	14,405	—
73. Lepore Cosimo	7,025	7,370	14,395	(1)
74. Cieri Francesco Paolo	7,150	7,235	14,385	(1)
75. Chiapperini Renato	7 —	7,380	14,380	—
76. Fontana Elio	8,375	6 —	14,375	—
77. Marzo Giorgio	7,200	6,750	13,950	—
78. Marzi Enrico	7,425	6,400	13,825	—
79. Donato Nunzio	7,375	6,300	13,675	—
80. Carrozza Raffaele, coniugato	7,625	6 —	13,625	—
81. Forcelloni Marin, ex combattente. coniugato 1 figlio.	7,100	6,450	13,550	—
82. Buffa Mario	7,500	6 —	13,500	(1)
83. Del Sole Dante	7,025	6,400	13,425	—
84. Bartolini Fausto	7,150	6,250	13,400	—
85. Speranzini Vincenzo	7,125	6,250	13,375	—
86. Mazzarella Alfredo	7,125	6 —	13,125	—

(1) Non ha superato la prova di dattilografia.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Tirante Ernesto (dattilografo), con punti 18,145.
2. Formica Ugo, con punti 17,825, ex combattente.
3. Compagno Antonino (dattilografo), con punti 17,630, coniugato con 1 figlio.
4. Fazio Giuseppe, con punti 17,355.
5. Bonfiglioli Umberto, con punti 17,250, coniugato con 1 figlio.
6. Di Stefano Enrico, con punti 16,925.
7. Rosati Giuseppe, con punti 16,775, avventizio.
8. Mauri Nilo, con punti 16,750.
9. Quasimodo Edoardo, con punti 16,730.
10. Marraffa Giuseppe, con punti 16,600.
11. Molinari Carlo, con punti 16,570, coniugato con 1 figlio.
12. Renna Gesualdo (dattilografo). con punti 16,565.
13. Grazioli Fernando, con punti 16,475.
14. Mennini Giovanni, con punti 16,470.
15. Greco Mario, con punti 16,435, avventizio.
16. Cannarsa Michele (dattilografo), con punti 16,425, ex combattente.
17. Esposito Vingiano Italo, con punti 16,325.
18. Pierro Domenico, con punti 16,300.
19. Giannini Silvio, con punti 16,295.
20. Guidi Renato, con punti 16,280.
21. Ferrara Giuseppe (dattilografo), con punti 16,275.
22. Speziale Cosmo (dattilografo), con punti 16,210, coniugato con 1 figlio.
23. Varesi Valerio, con punti 16,145, coniugato con 2 figli.
24. Giuffrida Carlo (dattilografo), con punti 16,140.
25. Margutti Ferruccio (dattilografo), con punti 16,065, avventizio, coniugato con 1 figlio.
26. Panno Salvatore (dattilografo), con punti 15,990.
27. Gentile Giuseppe, con punti 15,925.
28. Barone Salvatore, con punti 15,920.
29. D'Antonio Giuseppe, con punti 15,915.
30. Cosentini Guido, con punti 15,910.
31. Rossut Carlo (dattilografo), con punti 15,885.
32. Massone Angelo, con punti 15,820.

33. De Troia Salvatore, con punti 15,595, orfano di guerra, coniugato con 1 figlio.
34. Variali Filippo, con punti 15,590.
35. Cannella Francesco, con punti 15,580.
36. Riccardi Alessandro, con punti 15,550.
37. Antonucci Duilio, con punti 15,525, coniugato con 1 figlio.
38. Lo Presti Costantino, con punti 15,520.
39. Polezzi Oberdò, con punti 15,515.
40. Melucclo Salvatore, con punti 15,450.
41. Vitali Vezio, con punti 15,425.
42. Dragani Vittorio, con punti 15,395.
43. Fioravanti Gregorio, con punti 15,375.
44. Frigione Anselmo, con punti 15,370.
45. Felici Tullio, con punti 15,365, avventizio, coniugato con 3 figli.
46. Bonadonna Alberto, con punti 15,360.
47. Buttinelli Antonio, con punti 15,355.
48. Parrelli Giuseppe, con punti 15,350.
49. Marengo Carlo, con punti 15,345.
50. Momo Ettore, con punti 15,340, coniugato con 1 figlio.
51. Bomba Walter, con punti 15,335.
52. Martorano Angelo (dattilografo), con punti 15,330.
53. Pardini Silvano, con punti 15,255.
54. Celotto Vincenzo (dattilografo), con punti 15,250.
55. Panichi Giuseppe, con punti 15,185.
56. Milazzo Antonino, con punti 15,180, coniugato con 1 figlio.
57. Masneri Traiano, con punti 14,500, avventizio, ante-marcia.
58. Orlando Giuseppe, con punti 14,410, coniugato con 1 figlio.
59. Carrozza Raffaele, con punti 13,625, coniugato
60. Forcelloni Mario, con punti 13,550, ex combattente, coniugato con 1 figlio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Ascone Eduardo, con punti 15,175.
2. Tassagna Giuseppe, con punti 15,170.
3. D'Ettorre Alberto (dattilografo), con punti 15,165.
4. Ferro Angelo, con punti 15,100
5. Donati Ennio (dattilografo), con punti 15,095.
6. Romei Carlo, con punti 15,030.
7. Tucci Vito, con punti 15,020.
8. Mortillaro Ettore, con punti 15.
9. Falcone Giorgio (dattilografo), con punti 14,915.
10. Navigli Fausto (dattilografo), con punti 14,765
11. Dard Luigi, con punti 14,650.
12. Cappannari Rinaldo, con punti 14,645.
13. Marcoccio Gio. Battista, con punti 14,415.
14. Rettagliati Alfredo, con punti 14,405.
15. Lepore Cosimo, con punti 14,395.
16. Cleri Francesco Paolo, con punti 14,385.
17. Chiapperini Renato, con punti 14,380.
18. Fontana Elio, con punti 14,375.
19. Marzo Giorgio, con punti 13,950.
20. Marzi Enrico, con punti 13,825.
21. Donato Nunzio, con punti 13,675.
22. Buffa Mario, con punti 13,500.
23. Del Sole Dante, con punti 13,425.
24. Bartolini Fausto, con punti 13,400.
25. Speranzini Vincenzo, con punti 13,375.
26. Mazzarella Alfredo, con punti 13,125.

Art. 4.

Ai seguenti candidati, i quali hanno riportato nelle prove scritte del concorso a 60 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, il voto medio a fianco di ciascuno di essi indicato, sono conservati i benefici di cui all'articolo 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343:

1. Di Meglio Antonino, con punti 7,750.
2. Vito-Francesco Antonio, con punti 7,525.
3. Pizzoli Renato, con punti 7,225.
4. Socone Alberto, con punti 7,125.
5. D'Ambrosio Vincenzo, con punti 7,025.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4063)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visti i propri due precedenti decreti n. 18046 del 22 luglio c. a., coi quali rispettivamente venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni Alassio, Andora, Laigueglia, Stellanello e Testico ed il dott. Ernesto Benedetti primo classificato, venne nominato ufficiale sanitario del Consorzio predetto;

Ritenuto che il dott. Benedetti, dopo aver assunto servizio, con lettera in data 23 settembre u. s., ha presentato le dimissioni, per aver vinto altro concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, dalla quale si rileva che secondo classificato è il dott. Barsini Giulio, con punti 142,99;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Benedetti Ernesto da ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Alassio, Andora, Laigueglia, Stellanello, Testico, con sede in Alassio.

Il dott. Barsini Giulio, secondo classificato, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio predetto con gli obblighi ed i diritti stabiliti nello statuto e nel regolamento del Consorzio.

Il dott. Barsini dovrà assumere servizio entro il 20 ottobre corrente mese.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini e per gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 10 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: Dinale

(4021)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.